

CODICE DEONTOLOGICO AICQ-Sicilia

Art. 1

I Soci dell'AICQ-Sicilia sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento e di tutte le Procedure dell'Associazione e ad operare nello spirito di aperta collaborazione, nell'interesse dell'AICQ-Sicilia.

Il Socio, nell'aderire all'AICQ-Sicilia, dichiara la propria lealtà all'Associazione nella quale si riconosce ed alle funzioni da cui dipende. I Soci non possono in ogni caso strumentalizzare la propria appartenenza all'AICQ-Sicilia per scopi di interesse personale.

Art. 2

Il Socio ha il dovere di rispettare le regole della convivenza civile, della morale e dell'etica professionale.

Tutti i Soci hanno inoltre il dovere di non screditare con le parole o con i fatti l'immagine dell'Associazione e di non operare in modo da rendere danno alla stessa.

Art. 3

I Soci dell'AICQ-Sicilia non possono far parte di enti o associazioni che abbiano finalità o politiche incompatibili con l'attività dell'AICQ-Sicilia, né assumere cariche ufficiali in organizzazioni in concorrenza con essa.

Art. 4

Ogni Socio dell'AICQ-Sicilia è tenuto all'utilizzo del logo dell'Associazione nel pieno rispetto dei ruoli stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento, dalle procedure dell'associazione e dalle deleghe formalmente ricevute.

Art. 5

I Soci non possono effettuare attività pubbliche che non rientrano nelle attività programmatiche approvate dall'AICQ-Sicilia.

Art. 6

Il Socio, preso atto del carattere volontaristico dell'Associazione, si impegna a prestare la propria opera senza fini di lucro o contropartite di carattere ideologico o economico, ma solo con l'obiettivo di diffondere la cultura della qualità.

Art 7

Il Socio si impegna a non alimentare conflitti di interessi di alcun genere; in particolare il Socio che svolge come sua attività prevalente formazione professionale nella sfera della qualità, ambiente e sicurezza è auspicabile che non si candidi alle cariche direttive dell'Associazione.

Art 8

Nessun Socio può contemporaneamente avere due o più cariche sociali incompatibili, ovvero che comportino interessi antitetici.

Art 9

Nessun Socio può effettuare attività professionale verso terzi in nome di AICQ-Sicilia, salvo autorizzazione scritta del Presidente.

Art 10

Nessun socio può prendere impegni per conto di AICQ-Sicilia verso terzi senza esplicita approvazione del Presidente.

Art 11

Nessun Socio può utilizzare in modo improprio la propria appartenenza all'AICQ per scopi di interesse personale.

Art 12

Il socio non può ricoprire cariche in organismi AICQ-Sicilia o in cui l'AICQ-Sicilia è coinvolta che siano incompatibili con la propria attività professionale. Nel dubbio il Socio ha il dovere di sottoporre il caso formalmente al Presidente dell'AICQ-Sicilia o al Collegio dei Probiviri.

Art 13

Nell'accettare cariche che presuppongono responsabilità operative o di immagine (quali Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Delegato al Consiglio Nazionale, Segretario, Responsabile di Uffici) il Socio si impegna ad onorare il ruolo assunto.

Art 14

Il socio si impegna ad accettare le decisioni del Collegio dei Probiviri. In seconda e ultima istanza il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della AICQ Nazionale il cui giudizio è inappellabile.